

Sentenza N. 523/12
 Spese. n. 13.01.2012
 Deposito n. 18/01/2012
 R.G. N. 32876/11
 Cron. N. 6146/12
 Rep. N. _____

**ESENTE DA IMPOSTE
 DI BOLLO E DIRITT.
 ART 48 LG 374/91**

**REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Gianni Bruschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R.G. n. 32876/11 promosso da:

_____ sas, in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra
 _____ con sede in Torino e quivi in
 Piazza Statuto n. 26 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
 Cristiana Cantatore e della Dott.ssa Barbara Enrico, che la rappresentano
 e difendono per procura 19.07.11 a margine dell'atto di citazione,

attrice

CONTRO

-MILANO Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.
 con sede in Milano Via Senigallia n. 18/2,

_____ a in persona del legale rappresentante
 pro tempore con sede in _____

convenute contumaci

ZURICH INSURANCE P.L.C. in persona del legale rappresentante pro
 tempore con sede in Milano Via Benigno Crespi n. 23 ed in Torino
 Corso Re Umberto n. 71 elettivamente domiciliata, presso lo studio
 dell'Avv. Giuseppe Prencipe, che la rappresenta e difende per procura
 21.11.11 in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

interveniante volontaria

Il sottoscritto _____
 all'Avv. CANTATORE
 nel Tribunale di Torino _____

Prenotate copie il 06 FEB 2012
 Rilasciate copie n. 201
 Avv. CANTATORE
 Applicate marche per _____
 Torino,

[Handwritten signature]

Il Funzionario

OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI


Per l'attrice: "respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare i convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido al pagamento in favore dell'attrice cessionaria della somma di € 384,00, o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento, il tutto nei limiti dell'esenzione fiscale. Condannare i convenuti congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro. Dichiarare di non accettare il contraddittorio con la Zurich per l'irritualità e inammissibilità della costituzione avversaria, che avviene in nome proprio e in virtù di mandato con rappresentanza della Milano Ass.ni."

Per la intervenuta Zurich Insurance: " In via istruttoria ... (omissis). In via pregiudiziale: voglia il Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice e per l'effetto rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via principale, voglia il Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato

accoglimento dell'eccezione svolta in via pregiudiziale, respingere ogni domanda formulata dalla società attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, voglia il Giudice di Pace adito ridurre il quantum della pretesa azionata da parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 12,5% ed oneri fiscali).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 19.07.11 la società _____ evocava davanti questo Giudice ex art. 145-148 D.Lgs 209/2005 la Società Milano Ass.ni, quale assicuratrice contro i rischi RCA del veicolo Fiat Ducato tg. _____, e la proprietaria dello stesso _____, per sentirle condannare, congiuntamente e/o disgiuntamente e/o in solido, al pagamento della somma di € 384,00 ad integrazione del risarcimento dei danni materiali dalla sig.ra _____ subiti in occasione di sinistro stradale occorso il giorno 17.01.11 h. 9,30 circa. Come si poteva evincere dal modulo CAI prodotto, regolarmente compilato e sottoscritto dalle parti, la vettura Lancia Musa tg _____ (assicurata presso Zurich Insurance P.L.C.), guidata dalla proprietaria sig.ra _____ in Padova all'interno dell'area ospedaliera, veniva tamponata dal precipitato veicolo Fiat Ducato, il cui conducente riconosceva la sua esclusiva responsabilità. Di conseguenza, la Zurich provvedeva al risarcimento della spesa sostenuta dalla _____ per le riparazioni versando direttamente alla riparatrice Carrozzeria _____ s.r.l. di _____ la somma di € 2.342,00, come da documentazione



[Handwritten signature]

prodotta. L'attrice deduceva che la sig.ra _____, fra i danni materiali conseguenti al predetto sinistro, vantava quello da fermo tecnico di gg. quattro, avendo costei preso a noleggio dalla Ditta attrice la vettura Fiat 500 tg. _____ sostitutiva della sua vettura per il tempo strettamente necessario per le riparazioni della medesima. Essendo stato maturato per il precitato noleggio dall'odierna attrice il credito di € 320,00 + iva (successivamente formalizzato con la prodotta fattura n. _____ datata _____ per l'importo concordato con contratto datato 31.01.11 in € 80,00 al giorno + iva) ed essendole stato ceduto dalla _____ il relativo credito vantato verso la propria assicuratrice con il prodotto atto di cessione datato 31.01.11, il legale attoreo indirizzava in data 7.02.11 all'odierna convenuta Spa Milano Ass.ni e alla propria assicuratrice Zurich, che aveva già provveduto al pagamento degli altri danni materiali, la prodotta missiva racc.a.r. di formale messa in mora, senza esito alcuno.

All'udienza fissata ex art. 320 cpc si costituiva solo la compagnia assicuratrice Zurich Insurance P.L.C., dichiarando di intervenire per la Milano Ass.ni Spa in virtù di mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale rilasciatole in data 17.01.2011 dalla medesima società, autenticato in Torino dal notaio Maria Turbil Marradi, e in ogni caso, indipendentemente da detto mandato, di costituirsi "in proprio assumendo di essere passivamente legittimata a resistere in giudizio" avendo entrambe le imprese assicuratrici "sottoscritto la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto - in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254, edizione 2011".

Pertanto, con l'atto di intervento datato 21.1.11, denominato impropriamente ~~come~~ comparsa di risposta, la Zurich eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e comunque ne contestava nel merito le domande, di cui chiedeva l'integrale rigetto. Parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio con l'interveniente, di cui contestava la legitimatio ad causam ex art. 81 c.p.c. e la consequenziale inammissibilità dell'intervento per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. Alla successiva udienza del 13.01.12, fissata ex art. 320 IV comma c.p.c., le parti integravano le rispettive deduzioni difensive in ordine alla ammissibilità dell'intervento, esponendole in fogli a parte che, siglati da questo Giudice, venivano allegati al verbale di pausa. Quindi, la causa veniva trattenuta a decisione sulle conclusioni delle parti costituite, riportate in epigrafe.

La società Zurich ha prodotto in copia un atto denominato "mandato irrevocabile di rappresentanza", con cui il sig. Fausto Marchionni, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della convenuta Milano Assicurazioni Spa, conferisce a ciascuna delle 61 compagnie di assicurazione ivi menzionate, fra cui la stessa interveniente, "mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni, ferma la successiva regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo quanto previsto dall'art. 13 del DPR n. 254/2006", con la precisazione che il mandato comprende anche il potere di agire, a seconda dei casi,

con o senza rappresentanza dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, sia in fase giudiziale sia in fase stragiudiziale. Il negozio giuridico in esame viene qualificato dalla difesa dell'interveniente come "delegazione cumulativa non liberatoria" ex art. 1268 C.C., in quanto da un punto di vista sostanziale consisterebbe nell'assegnazione al creditore di un nuovo debitore legato da un rapporto di provvista con l'originario debitore: rapporto creato dalla Convenzione CARD fra assicuratori. Tale tesi difensiva non è in alcun modo condivisibile in quanto è jus receptum per consolidata giurisprudenza, che la delegazione ha una struttura unitaria composta da un rapporto unico fra tre soggetti e due rapporti sottostanti, mentre nel caso di specie risulta del tutto assente la figura del creditore, che non viene menzionato neanche al fine di una sua adesione, da ritenersi necessaria sia per la *delegatio promittenti*; che di quella *solvendi*. Il negozio giuridico in esame può pertanto qualificarsi come procura che, ad libitum del procuratore, conferirebbe poteri di natura sostanziale per la gestione di pratiche risarcitorie in nome e per conto o solo per conto dell'assicuratore del responsabile civile. Parte attrice ne contesta la validità da un punto di vista processuale, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 81, 77 e 100 c.p.c. Ma, prima di esaminare dette norme, si ritiene necessario un breve esame della normativa concernente l'esercizio dell'azione risarcitoria esperita nel presente giudizio. L'esame della missiva di messa in mora dell'assicuratrice del responsabile civile consente di poter affermare che l'attrice ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 144-148 C.d.A. nell'optare per la procedura dalle stesse prevista, esercitabile congiuntamente all'azione ex art. 2054



C.C. nei confronti della responsabile civile: opzione consentita dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 C.d.A. data dalla nota sentenza n. 180/2009 e dall'Ordinanza n. 192/28.05.10 della Corte Costituzionale. Chiarito, quindi, che l'azione risarcitoria nel caso di specie è stata correttamente esercitata nei confronti della responsabile civile e della sua assicuratrice, si deve necessariamente considerare il rapporto giuridico che lega il soggetto danneggiato alla sua impresa assicuratrice per verificare la legittimità della pretesa della medesima di far valere un diritto altrui (cioè dell'assicuratrice del responsabile civile) anche in nome proprio. L'esame della normativa che regola il rapporto assicurativo, concernente qualsiasi evento dannoso che si ricolleggi alla circolazione stradale, consente di evincere che l'assicuratore è tenuto a garantire e tenere indenne l'assicurato per qualsiasi danno che questi abbia provocato con la condotta del suo veicolo, essendo il sistema dell'assicurazione obbligatoria predisposto per assicurare comunque il risarcimento a favore del danneggiato incolpevole. Ciò evidentemente comporta per l'assicuratore anche l'obbligo di intervenire in presenza di danni provocati a terzi dal veicolo dal medesimo assicurato, mentre sarebbero ingiustificabili atteggiamenti in conflitto di interesse con il soggetto che dovrebbe godere della copertura assicurativa contrattuale. La procedura del c.d. "indennizzo diretto", d'altra parte, è stata predisposta per favorire una più rapida definizione delle pratiche risarcitorie e non per favorire atteggiamenti che nulla hanno a che fare con il precitato obbligo contrattuale, quale la richiesta di rigetto della domanda legittimamente proposta dall'assicurato danneggiato nei



A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "OP".

confronti dell'assicuratore del responsabile civile. La pretesa di giustificare tali atteggiamenti, chiaramente in aperto contrasto con le disposizioni regolamentari di cui all'art. 9 D.P.R. n. 254/2006, adducendo l'adesione della compagnia alla convenzione CARD fra imprese di assicurazione non è accettabile se si tiene conto della inopponibilità di tali accordi, quali "res inter alios acta", al soggetto danneggiato. D'altra parte, "l'espresso richiamo alla CARD finisce per non giustificare la presenza di un interesse in capo all'intervenuta tale da giustificare il suo intervento in causa. Si avrebbe, infatti, un interesse che non può ricondursi ad un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, posto che qui si discute sul risarcimento danni chiesto dall'attore al responsabile ed alla sua assicuratrice, mentre invocare le condizioni della CARD significa invocare una convenzione intercorsa fra assicuratori per regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento diretto e cioè al fatto che l'assicurato di essa se ne sia avvalso e non al fatto che l'assicurato, estraneo alla convenzione, non abbia inteso avvalersi della stessa." (così Giudice di Pace di Torino sez. V dott. Polotti di Zumaglia, sentenza n. 10842 del 25.11.11.)

L'attrice, constatato che la Zurich pretende di esercitare anche in nome proprio il diritto della convenuta Milano Ass.ni, invoca giustamente l'effetto preclusivo della disposizione di cui all'art. 81 c.p.c. Invero, è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale della S.C. secondo cui "alla stregua della regola dettata dall'art. 81 cod. proc. Civ., fuori dai casi espressamente previsti dalla legge di sostituzione processuale o di rappresentanza, nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in

nome proprio. Ciò comporta, trattandosi di materia di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio, la verifica che può avvenire anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della titolarità in capo all'attore e al convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, dei relativi diritti e obblighi, salvo che sulla questione sia intervenuto un giudicato interno." (Cass. sentenza n. 7337 del 27.07.2008)

Comunque, per valutare la legittimità ed ammissibilità dell'intervento in causa ex art. 105 cpc, si deve partire dal presupposto che la procedura di risarcimento diretto, in considerazione della relativa ratio legis, è da considerarsi principalmente predisposta nell'interesse del danneggiato al fine di fargli conseguire sollecitamente il risarcimento e non certamente nell'interesse della compagnia assicuratrice delegata a provvedervi ex lege come mandataria dell'assicuratrice del responsabile civile. In considerazione di tanto, la compagnia intervenuta in causa non risulta avere un proprio interesse ad agire ex art. 100 cpc e quindi l'intervento adesivo sarebbe inammissibile ex art 105 II comma cpc. D'altra parte, da un punto di vista sostanziale e non semplicemente processuale, costituirebbe un assurdo giuridico l'intervento adesivo contro gli interessi del proprio assicurato, giustificabile solo in caso di espromissione del credito risarcitorio, previa dichiarazione liberatoria dell'assicuratrice del responsabile civile da parte del danneggiato creditore. Neanche si potrebbe giustificare tale intervento inquadrandolo nella fattispecie dell'accollo ex art. 1273 cod. civ., dal momento che detto istituto giuridico presuppone un accordo tra il debitore originario ed il terzo a



favore del creditore e non contro lo stesso. Pertanto, in considerazione della mancata accettazione del contraddittorio da parte dell'attrice, si deve preliminarmente dichiarare inammissibile l'intervento volontario della Zurich Insurance PLC. E ciò a prescindere dalla considerazione che il mandato irrevocabile di rappresentanza sostanziale e processuale, che legittimerebbe ciascuna delle 61 compagnie assicurative nel medesimo contemplate ad intervenire, sia in via stragiudiziale che in sede processuale, per gestire la pratica risarcitoria in tutti i casi in cui il proprio assicurato avesse legittimamente optato per la procedura di cui agli artt. 144-148 C.d.A., sarebbe da considerarsi invalido ex art. 1344 C.C.. Invero, per detto negozio giuridico si dovrebbe individuare la causa della sua stipulazione nella necessità per ciascuna di dette compagnie di eludere l'applicazione del combinato disposto degli artt. 144-148 C.d.A., nonché degli artt. 2054-2055 C.C., per il dichiarato motivo di dare attuazione agli obblighi dalle stesse compagnie assunti con la convenzione CARD.

In considerazione di tanto, si deve dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della Zurich Insurance PLC e pronunciare la conseguente sua estromissione dal presente giudizio, con contestuale pronuncia della contumacia della Milano Assicurazioni Spa e dell'altra convenuta responsabile civile,

Poiché la causa può essere decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze dei documenti prodotti, si ritiene che le domande di merito proposte in via principale dall'attrice meritino pieno accoglimento.

Sulla dedotta responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di parte



convenuta non può sussistere alcun dubbio, avendola egli riconosciuta con la sottoscrizione del modulo CAI, consentendo perciò l'applicazione al caso di specie della presunzione di cui all'art. 143 II comma C.d.A. Alla luce delle risultanze della documentazione prodotta la domanda attorea merita pieno accoglimento, essendo stata provata con la produzione dell'atto di cessione del credito de quo la sua legittimazione attiva, come noleggiante della vettura oggetto del prodotto contratto stipulato con la cedente sig.ra _____ : contratto stipulato nello svolgimento della sua ordinaria attività autorizzata, rientrante nello oggetto sociale. Non risulta contestata la titolarità in capo alla _____ del credito risarcitorio ex art. 144-148 C.d.A., sia per quanto concerne la spesa di ripristino del suo veicolo, sia del danno accessorio da fermo tecnico. Trattasi di diritti disponibili di credito, che possono essere liberamente ceduti secondo le disposizioni di cui agli artt. 1260 e seg. C.C. La cessione, una volta comunicata al debitore ceduto, fa subentrare la parte cessionaria nella stessa posizione del cedente anche quanto alle eccezioni opponibili allo stesso. Non si può, inoltre, revocare in dubbio che il danno da fermo tecnico costituisca un danno accessorio, risarcibile in via equitativa a favore dell'assicurato nell'ipotesi che si lamenti solo il mancato godimento del veicolo (nonché del premio di assicurazione e della tassa di proprietà) nel periodo di tempo necessario per le riparazioni. Ma evidentemente tale danno accessorio andrà diversamente liquidato nell'ipotesi che il danneggiato si veda costretto a noleggiare una vettura sostitutiva per sue necessità lavorative o familiari, subendo un esborso da considerarsi eziologicamente collegato con l'evento dannoso.



GA

Il corrispettivo, contrattualmente pattuito per il noleggio giornaliero della vettura sostitutiva di quella attorea in corso di riparazione, risulta congruo ed in linea con le tariffe praticate da imprese simili all'attrice.

Nonostante la pretestuosità delle argomentazioni esposte dalla Zurich Insurance PLC per giustificare il suo intervento in causa, a prescindere dalle sue deduzioni difensive svolte per contrastare le pretese attoree che non possono essere esaminate nel merito per la dichiarata inammissibilità dell'intervento stesso, si ritiene di compensare fra l'interveniente e l'attrice le spese processuali, data la novità e complessità delle questioni trattate, condannandosi in solido le convenute contumaci alla integrale rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:

-dichiara inammissibile l'intervento in causa proposto dalla Zurich Insurance PLC, sia in proprio che in qualità di mandataria della convenuta Milano Assicurazioni Spa, della quale viene qui dichiarata la contumacia, estromettendosi dal presente giudizio la società intervenuta.

-Condanna la convenuta _____, in solido con la sua assicuratrice Società MILANO ASSICURAZIONI Spa, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della _____ della somma capitale di € 384,00 a saldo del credito risarcitorio azionato ex artt. 144-148 cod. ass., con gli interessi legali dal 15.02.11 (data della messa in mora) sino al giorno del saldo effettivo.



-Condanna, inoltre, le convenute in solido fra loro alla rifusione delle
spese di causa sostenute dall'attrice, che liquida nella complessiva
somma di € 473,10, di cui € 63,10 per esposti, oltre IVA, CPA e
rimborso forfetario per spese generali ex art. 14 T.P.F.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino il 16.01.12

LUNGINI DANIELA
CANCELLIERE 3

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Gianni Bruschi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPARTAMENTO IN CANCELLERIA
Torino, il 18 GEN 2012

LUNGINI DANIELA
CANCELLIERE 3



71